



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP16082**

Data: **20/12/2016**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 08/10/2016 relativo all'incontro (6126) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palasesto (MI) il 08/10/2016 tra HC Diavoli Sesto U16 (645) e HC Pieve di Cadore U16 (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Diavoli Sesto (645)** con il punteggio di 0 - 5 a favore della squadra HC Pieve di Cadore per violazione dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

**A.s.d. Diavoli Sesto (645)** : come risulta dal rapporto arbitrale, l'incontro in questione non è stato disputato per il rifiuto della squadra ospite di iniziare la partita con due ore di ritardo, causato da una serie di negligenti comportamenti da parte della società ospitante.

Nello specifico la partita avrebbe dovuto prendere avvio alle 18.00, orario che, in base alle N.O.F.A. 2016 – 2017 – Categoria Under 16, pagg. 16-17, lettera D, non può essere superato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, che in ogni caso non potrebbe mai consentire uno slittamento dell'inizio della partita oltre le ore 19.30.

L'incontro, invece, nel caso di specie, avrebbe potuto iniziare non prima delle ore 20.00, dato che soltanto per quell'ora risultavano espletati tutti gli incombeni previsti, a carico della società ospitante, per consentire il regolare svolgimento della gara.

I comportamenti negligenti che si contestano alla società di casa e che, a parere di questo Giudice, hanno determinato un grave e colpevole sfioramento dell'orario d'inizio della partita, poi non disputata, si possono così riassumere:

a) all'arrivo allo stadio di Sesto S. Giovanni, gli arbitri non trovavano ad attenderli, come previsto dall'art.50, lett. c) delle N.O.F.A. comuni, alcun dirigente della società ospitante, addetto alla loro assistenza, e per tale ragione dovevano ritardare il loro ingresso nello spogliatoio loro assegnato;

b) il modulo "formazione squadre" della squadra di casa veniva consegnato, anziché entro le ore 17.10, ovvero 50' prima dell'orario d'inizio della partita, previsto come tempo massimo dall'art. 5K della citate N.O.F.E., addirittura alle ore 20.00, ovvero con quasi 3 ore di ritardo rispetto alla previsione normativa;

c) il servizio di assistenza sanitaria si rendeva operativo soltanto alle ore 18.45, con l'arrivo allo stadio del medico. A quel punto si sarebbe dovuta iniziare la fase del riscaldamento e solo successivamente al rifacimento del ghiaccio avrebbe potuto iniziare l'incontro, ma, come segnalato poc'anzi, a causa del ritardo nella consegna del modulo "formazione squadre" da parte della società di casa, la partita, in realtà, avrebbe potuto prendere avvio soltanto dopo le ore 20.00.

Ciò premesso e ritenuto altresì, per le ragioni esposte, che la mancata disputa della partita in questione sia addebitabile ad esclusiva responsabilità della società di casa, a fronte dei sopra descritti colpevoli comportamenti posti in essere in violazione delle richiamate normative, visto l'art. 22 Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo

SANCISCE

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Diavoli Sesto.



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2016-2017

DISPONE

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari da sottoporre al vaglio di questo Giudice Sportivo.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Diavoli Sesto (645).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi